

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2410}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, SBOARINA, PREARO, GEROLIMETTO,
CORÀ, MIOTTI CARLI AMALIA, POLI, AMODIO,
VENTURINI, DAL MASO, ARMATO, RUSSO FERDI-
NANDO, BODRITO, PISANU, BOFFARDI INES, ARMANI,
MAROCCO, FIORET, MEUCCI, ERMINERO, DALL'AR-
MELLINA, BOLDRIN, AMADEO**

Presentata il 18 ottobre 1973

**Ricostruzione della posizione pensionistica e relativo
riscatto del servizio prestato dai dipendenti civili dei
comandi NATO in Italia**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, consente agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto delle norme legislative ivi indicate, di provvedere al riscatto dei periodi non coperti tra l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, e la data del 1° settembre 1950, con la riduzione del 50 per cento degli oneri posti a carico del richiedente dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338; ed estende tale facoltà a « tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero ».

Secondo una lettura strettamente letterale di tale dizione legislativa, sembrerebbero esclusi dal beneficio del riscatto gli impiegati civili italiani a statuto internazionale delle agenzie NATO, dislocate in Italia, dal momento che hanno svolto e svolgono la propria attività lavorativa presso i comandi e gli uffici della NATO in Italia. Le conseguenze di detta interpretazione sarebbero invero dannose ed inique nei confronti del suddetto personale e contrarie allo spirito stesso della norma in esa-

me. Si imporrebbe — quindi — la necessità di un'interpretazione autentica a favore degli interessati.

Per altro la posizione degli impiegati civili italiani della NATO, in materia di previdenza sociale, è tale da richiedere ben altro intervento da parte del legislatore italiano.

Infatti il personale civile NATO, indicato all'articolo VII, paragrafo 2 del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali, istituiti dal trattato nord Atlantico, ed appartenente alle categorie definite dal consiglio nord Atlantico con decisione 10 febbraio 1954, è stato escluso, per effetto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083 (*Gazzetta ufficiale* 9 luglio 1963, n. 182), dall'applicazione nei suoi confronti della legislazione italiana sul lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza, tanto è vero che è stato definito come personale impiegatizio a statuto internazionale, disciplinato dalle *Staff rules*.

Conseguentemente gli impiegati civili italiani della NATO che prestano pur sempre servizio sul territorio nazionale, dal 1° luglio

1956 sono stati privati dal loro datore di lavoro di qualsiasi trattamento pensionistico.

Godono dell'assicurazione ENPDEDP finché sono in servizio, ma col 30 giugno 1956 la NATO ha cessato il versamento dei contributi INPS. La NATO ha istituito invece un fondo di quiescenza, che alla cessazione del servizio consente soltanto l'erogazione di un'indennità *una tantum*.

Tale fondo è costituito:

dai contributi NATO pari al 14 per cento degli stipendi erogati;

dalle ritenute del 7 per cento sugli stipendi a carico dei dipendenti;

dagli eventuali utili di investimento del fondo stesso; e non consente certo liquidazioni cospicue, tanto più che il fondo suddetto, gestito a livello internazionale, in sede di investimento può essere oggetto di operazioni finanziarie errate o sfortunate, con il rischio obiettivo per i beneficiari di vedersi decurtare le prospettive di liquidazione all'atto della cessazione dal servizio.

Per l'invalidità, la NATO ha provveduto a stipulare un contratto con la società Van Breda di Anversa, che eroga soltanto una liquidazione con contribuzione per due terzi a carico della NATO stessa e per un terzo a carico del personale.

Ma gli impiegati civili dello Stato italiano e degli enti pubblici hanno un trattamento di quiescenza, che prevede un'indennità *una tantum*, e, dopo un certo periodo di servizio, anche una pensione unitamente all'indennità stessa! Inoltre i nostri lavoratori subordinati, volendo considerare i suddetti dipendenti NATO come appartenenti al settore del privato impiego, hanno diritto dal datore di lavoro ad una indennità di anzianità all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e ad una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dell'INPS; mentre i predetti impiegati hanno solo un'indennità che contribuiscono a costituire. Né gli stipendi erogati dalla NATO ai dipendenti in esame, anche se sottratti all'imposizione tributaria dello Stato italiano, né le indennità del suddetto fondo di quiescenza o della Van Breda sono tali da garantire a questi nostri lavoratori, che, servendo la NATO,

contribuiscono alla difesa della patria e delle sue libere istituzioni, repubblicane e democratiche, una vecchiaia serena ed un avvenire tranquillo alle loro famiglie.

Se invece la NATO avesse continuato a versare i contributi INPS e fosse assoggettata alla nostra legislazione del lavoro, come qualsiasi altro datore di lavoro operante in Italia, la situazione dei predetti dipendenti sarebbe ora diversa, in quanto gli stessi avrebbero a fine servizio una liquidazione a totale carico della NATO e potrebbero contare su una pensione, come tutti gli altri lavoratori subordinati del privato impiego. Purtroppo ciò è avvenuto ed accade per un accordo con il nostro Governo, ma allora è lo Stato italiano, che deve farsi carico di tale responsabilità e sanare la iniqua situazione previdenziale degli impiegati civili italiani a statuto internazionale delle agenzie NATO in Italia.

Pertanto non basta interpretare la legge n. 153 ed estenderne i benefici del riscatto: occorre ricostruire la posizione pensionistica degli interessati a carico dello Stato e regolarla diversamente per il futuro.

Dal momento che tali dipendenti hanno già contribuito, come contribuiscono, al proprio fondo di quiescenza, onde consentire quella liquidazione che gli altri percepiscono senza contribuzione propria e che, quindi, va mantenuta, non rimane che far versare allo Stato dal 1° luglio 1956 ad oggi tutti i contributi dovuti all'INPS ed omessi, dal momento che lo Stato ha di fatto esentato da tale obbligo la NATO medesima. E ciò va fatto anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e, se defunti, nei confronti dei superstiti. E tale onere deve far carico allo Stato anche per il futuro, e cioè fino a quando rimarrà vigente la legge 30 novembre 1955, n. 1338, che ha ratificato il predetto accordo 26 luglio 1961, tra la Repubblica italiana e lo SHAPE.

Che poi, così operando, detti impiegati in caso di invalidità percepiscono pensione INPS e liquidazione Van Breda, ciò non costituisce per loro un trattamento di favore, dal momento che contribuiscono alla seconda. Né si può pretendere che versino la quota di contributi INPS dal momento che già contribuiscono per la indennità di quiescenza della NATO.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È fatto obbligo allo Stato di versare all'INPS, a partire dal 1° luglio 1956, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa o motivo, tutti i contributi stabiliti dalle vigenti norme in materia di previdenza ed assistenza sociale a carico dello Stato stesso, dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati per la pensione di invalidità, vecchiaia, e superstiti, a favore degli impiegati civili italiani a statuto internazionale, dipendenti dalle agenzie della NATO dislocate in Italia ed indicati all'articolo 8, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, che prestavano servizio sul territorio della Repubblica italiana alla data predetta del 1° luglio 1954 e che ne facciano richiesta all'INPS entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché a favore dei loro superstiti, che ne facciano pure richiesta entro tale termine, qualora l'avente diritto sia deceduto dopo il 1° luglio 1956.

I contributi, di cui al primo comma, dovranno essere versati nella stessa misura stabilita dalle norme vigenti in materia di previdenza sociale alla data del 30 giugno 1956, e comunque nella stessa misura osservata per ciascun avente diritto dalla NATO con i versamenti effettuati all'INPS a tale data medesima, fatto salvo ogni successivo beneficio di legge.